




Comune di Verucchio

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE IN MATERIA DI DECORO,
DEHORS ED ACCESSIBILITA'**



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Definizioni

CAPO II DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA ED ELEMENTI COMPOSITIVI SUL FRONTE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

- Art. 5 Tende Parasole
- Art. 6 Infisso
- Art. 7 Serranda
- Art. 8 Vetrina
- Art. 9 Accessibilità delle Attività Economiche
- Art. 10 Fioriere e Vasi
- Art. 11 Esposizione di merce
- Art. 12 Corridoi da mantenere per il transito dei veicoli e dei pedoni nell'esposizione di arredi e/o merce
- Art. 13 Distributori automatici di beni di consumo
- Art. 14 Impianti tecnologici sui fronti

CAPO III DISCIPLINA DEI DEHORS DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

- Art. 15 Allestimenti e tipologie di arredo dei dehors
- Art. 16 Superficie impegnabile e Collocazione degli arredi
- Art. 17 Prescrizioni generali degli elementi compositivi dei dehors
- Art. 18 Manutenzione dei dehors
- Art. 19 Obblighi dei titolari dei dehors

CAPO IV PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 20 Richiesta di autorizzazione per installazione di arredi e/o dehors
- Art. 21 Comunicazione per l'installazione di vasi e fioriere
- Art. 22 Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di una tenda parasole

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 23 Controlli
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce e disciplina l'uso, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici di tutto il territorio comunale, al fine di perseguire e promuovere la loro qualità urbana e la valorizzazione delle principali caratteristiche emergenti di tipo ambientale, formale ed architettonico che compongono l'ambiente urbanizzato, soprattutto laddove tali caratteristiche si manifestano con maggiore evidenza e chiarezza (centro storico, ghetti storici, viali alberati, immobili di pregio).

Art. 2 Obiettivi

Il Comune, attraverso il presente regolamento, si pone i seguenti obiettivi:

- a) realizzare un ambiente piacevole ed ordinato, che possa creare nuove opportunità di interazione sociale e luoghi di incontro;
- b) abbellire le strade cittadine e dare un'identità facilmente riconoscibile;
- c) dislocare gli elementi di arredo urbano in modo da ridurre il disordine visivo;
- d) armonizzare il design, i materiali e le dimensioni degli arredi;
- e) utilizzare per gli arredi pubblici solo materiali robusti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati a qualsiasi condizione climatica e di resistere anche agli atti vandalici;
- f) incoraggiare l'uso di materiali ecosostenibili;
- g) rendere accessibili gli spazi e i servizi/esercizi pubblici, privandoli delle barriere architettoniche;
- h) diffondere la camminata come il principale mezzo di trasporto cittadino;
- i) mantenere standard coerenti in materia di design e posizionamento degli arredi al fine di non costituire intralcio alla circolazione dei pedoni.

Art. 3 Ambito di applicazione

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, il presente regolamento si applica agli interventi di:

- a) realizzazione degli spazi pubblici da parte di soggetti privati nell'ambito di interventi edilizi e/o urbanistici;
- b) apertura, realizzazione o manutenzione straordinaria e/o ordinaria di attività economiche: commerciali, terziarie e produttive;
- c) realizzazione e/o manutenzione dei dehors su suolo pubblico e su aree private ad uso pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di gastronomia o di vicinato del settore alimentare, che consentono il consumo sul posto;
- d) installazione o sostituzione di arredi su suolo pubblico o privato ad uso pubblico da parte di soggetti privati;

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

Attività Economica: è un'attività svolta dall'uomo per produrre beni o servizi, al fine di soddisfare i bisogni individuali e collettivi, che rispetta i principali criteri di economicità. In particolar modo, nell'attività economica i costi economici devono essere sempre coperti dai ricavi economici. L'attività economica può essere svolta da imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi, cooperative e anche dalle associazioni per la copertura dei costi economici.

Possiamo distinguere tre tipologie di attività economica:

- **Produzione beni:** L'attività economica consiste nella produzione di merci da destinare allo scambio (es. produttore di manufatti). In tal caso l'attività economica viene definita **Attività Produttiva**.
- **Erogazione servizi:** L'attività economica consiste nell'erogazione di un servizio (es. banca, servizi di trasporto, servizi legali, consulenze, ecc.). In tal caso l'attività economica viene definita **Attività Terziaria**.
- **Scambio dei beni:** L'attività economica consiste nell'effettuare lo scambio dei beni sul mercato (es. dettagliante, grossista, importatore ecc.). In tal caso l'attività economica viene definita **Attività Commerciale**

In dettaglio si distinguono:

Esercizio di vicinato: attività commerciale avente una superficie di vendita fino a 250 mq.

Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: attività economica, quali bar, ristorante, pizzeria, ecc., dove gli alimenti e le bevande vengano prodotti e somministrati ai clienti, con servizio assistito ai tavoli, dotata di idonee attrezzature di somministrazione.

Le **attrezzature di somministrazione** sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell'esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componenti l'azienda di pubblico esercizio.

La **superficie di somministrazione** è l'area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi.

Esercizio di vicinato od Attività Artigianale del Settore Alimentare : attività economica in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito e può essere consumato immediatamente sul posto. Sono pertanto da comprendere anche la produzione di pizza al taglio, rosticceria, kebab, prodotti di gelateria, piadinerie, ecc. Poiché il cliente acquista al banco e non gli viene fornito alcun servizio al tavolo, ai titolari degli esercizi di vicinato del settore alimentare viene consentito di lasciare a disposizione della propria clientela i normali arredi dell'azienda, quali tavole e sedute, per favorire il consumo sul posto.

Servizio assistito: attività consistente nel servizio al tavolo del cliente, con menù dei prodotti offerti e relativi prezzi, raccolta ordinazioni, apparecchiatura tavoli con stoviglie non a perdere e tovaglie.

Servizio non assistito o Self Service: ritiro personale e diretto del cliente, al banco di servizio, dei prodotti, comprese bevande, posate, bicchieri, per poi accedere a tavoli, sedie, piani di appoggio, ecc. per il consumo, nonché depositare, al termine dello stesso, gli avanzi negli appositi contenitori e i vassoi porta vivande nel sito destinato ad ospitarli dopo l'uso.

Dehors per la somministrazione o il consumo immediato sul posto di alimenti e bevande: lo spazio esterno a servizio di un pubblico esercizio o di un esercizio di vicinato od attività artigianale del settore alimentare, attrezzato con tavolini, sedie, ombrelloni, tende, gazebi, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali ed altri elementi accessori (casce, apparecchi riscaldanti..etc).

Occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per la somministrazione o il consumo immediato sul posto di alimenti e bevande: occupazione di carattere temporaneo, tramite dehors, effettuata a seguito di rilascio di autorizzazione, avente durata pari od inferiore all'anno.


Concessione di occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico: la facoltà del Comune di concedere, a propria discrezione, l'uso di una porzione di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico a servizio delle attività economiche, che ne fanno richiesta.

Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato per l'installazione dei dehors: il provvedimento con il quale il Comune autorizza il titolare dell'attività economica all'installazione di arredo e/o di un dehors a servizio della propria attività.

Centro Storico e Ghetti storici: sono quelle "parti del territorio comunale di più antica formazione sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ambientali", rappresentate nelle planimetrie riportate di seguito.

VERUCCHIO –

In verde - Area del Centro Storico e nuclei storici - soggetta a Vincolo Paesaggistico
in giallo - territorio soggetto a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004



DM 426 del 2021 – “*individuazione dei beni di eccezionale valore storico o artistico e delle aree per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali dehores, elementi di arredo urbano, attrezzature pedane, tavolini, sedute e ombrelloni dei pubblici esercizi du cui è subordinata alle autorizzazioni di cui all’Art. 21, 106 comma 2bis e 146 dell D.Lgs 42/2004* “
Entrata in vigore dopo l’emanazione del “... decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata..” come disposta dalla Legge n. 193 del 16/12/2024 art.26 Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi.

MINISTERO CULTURA
DCBAP

► Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 ► Soprintendenze ABAP e Istituti autonomi

HOME ATTI E NORMATIVA GEOPORTALE MAPPA CARTOGRAFICA

Indirizzo ...


Risultati
 Aree di rispetto (1)

Info	Codice	Soprintendenza	Denominazione
Identificativo	RA_106	SABAP RA	ROCCA MALATESTIANA
Codice	RA_106	Soprintendenza SABAP RA	
Denominazione			ROCCA MALATESTIANA
Posizionamento			
Regione	EMILIA ROMAGNA	Provincia	RIMINI
Comune	VERUCCHIO	Indicazioni toponomastiche	VIA ROCCA
Note			

Risultati
 Aree di rispetto (1)

Info	Codice	Soprintendenza	Denominazione
Identificativo	RA_107	SABAP RA	PALAZZO COMUNALE
Codice	RA_107	Soprintendenza SABAP RA	
Denominazione			PALAZZO COMUNALE
Posizionamento			
Regione	EMILIA ROMAGNA	Provincia	RIMINI
Comune	VERUCCHIO	Indicazioni toponomastiche	PIAZZA MALATESTA, VIA BRIZZI, VIA SANT'AGOSTINO
Note			PINACOTECA, PALAZZO COMUNALE

VILLA VERUCCHIO – abitato



CAPO II

DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA ED ELEMENTI COMPOSITIVI SUL FRONTE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Tutte le attività economiche site al piano terra dovranno rispettare i materiali di finitura e gli elementi compositivi indicati al presente Capo.

L'adeguamento della tenda da parte delle attività economiche, già esistenti alla data di approvazione del regolamento, dovrà avvenire nell'ambito dei lavori di sostituzione della stessa.

L'esecuzione degli interventi descritti al presente capo è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia edilizia, sismica e di tutela storico-architettonica e paesaggistica.

Art. 5 Tende Parasole

1. Sul territorio comunale è consentito l'uso di tende a bracci retrattili o a caduta con falda in tessuto ed agganciate alla muratura del locale, senza punti di appoggio al suolo. Nel centro storico i bracci delle tende possono essere retrattili o a sbalzo in ferro.
2. Sono ammesse solo le tende con mantovane che presentano il bordo inferiore dritto.
3. La denominazione del locale, il suo eventuale logo e la tipologia dell'attività potranno essere riportati sulla tenda e/o mantovana. E' vietato apporre sulla tenda o mantovana ogni altra dicitura o eventuali scritte pubblicitarie riferite a soggetti terzi o a marche di prodotti.
4. Le tende sporgenti o aggettanti su suolo pubblico dovranno avere un'altezza da terra non inferiore a m. 2,20 misurati dal punto più basso della tenda stessa, nel rispetto del Codice della Strada.
5. Fuori dalle zone pedonali e/o a traffico limitato, le tende dovranno essere arretrate di almeno 50 cm. dal margine esterno del marciapiede, nel rispetto del Codice della Strada. (Fig. 03)




Fig. 03 –Ipotesi di tenda su strada carrabile

6. Le tende dovranno essere installate immediatamente sopra la vetrina e mai sopra l'eventuale marcapiano che individua il primo piano del fabbricato. (Fig. 04)

7. In presenza di più vetrine su un fronte dell'attività, non sarà possibile installare un'unica tenda per tutta la lunghezza complessiva delle vetrine. Ogni vetrina dovrà essere dotata della propria tenda.

8. Le tende dovranno essere realizzate in tessuto permeabile idrorepellente opaco. E' escluso l'impiego di PVC, materiali plastici o similari.

9. Nel centro storico, **al fine di tutelare la vista delle caratteristiche formali ed architettoniche dei fabbricati**, risulta preferibile che il rullo della tenda parasole, nelle vetrine aventi altezza superiore a 2.70m, venga incassato tra l'architrave e lo stipite della vetrina, senza alcun aggancio dello stesso sulla muratura esterna del fabbricato, mentre per le vetrine di altezza inferiore a 2.70m la tenda dovrà essere posta subito sopra l'architrave della vetrina. (Fig. 04-05-06).

Proposte di installazione della tenda, diverse da quanto sopraindicato, verranno comunque valutate dall'ufficio preposto al fine di garantire un corretto inserimento della stessa sul fronte dell'attività economica

10. Per la struttura della tenda si potrà usare il colore più rispondente alla tinta del telo.

11. Le tende a caduta, installate prima dell'approvazione del presente regolamento ad un'altezza inferiore ai 2,20 m. da terra, dovranno aprirsi in modo da limitare il più possibile la presenza di elementi della propria struttura ad un'altezza inferiore ai suddetti 2,20 m.

A tal fine è consigliabile l'installazione di fioriere o vasi, che limitano il passaggio del pedone sotto gli elementi più bassi di queste strutture.

12. Sullo stesso fabbricato le tende dovranno essere dello stesso colore, indipendentemente dalla presenza di negozi diversi.

13. In tutto il territorio comunale, **al fine di valorizzare l'individualità dell'attività economica e gli elementi compositivi ed architettonici dei fabbricati**, il colore della tenda dovrà essere il più possibile vicino a quello della facciata del fabbricato su cui verrà installata ed essere compreso all'interno della cartella colori sotto riportata, nel caso si volesse installare un diverso colore la soluzione dovrà essere proposta all'amministrazione comunale.

14. Il colore utilizzato per le scritte sulla tenda o mantovana dovrà essere in armonia con la tinta del telo. E' comunque escluso l'uso del colore nero.

15. Le tende dovranno essere mantenute sempre in buono stato di conservazione, pulizia e decoro.

16. Non sono consentiti teli laterali o teli che uniscono le singole tende, se non per il tempo strettamente necessario per proteggere la porzione di vetrina colpita dai raggi diretti del sole. Tali teli dovranno essere dello stesso materiale e colore della tenda parasole.

17. Le tende parasole installate sui piani diversi dal pianoterra di un fabbricato non potranno riportare alcuna scritta.




Fig. 04-05-06 Schema installazione tenda ed esempi tenda a caduta conbracci a sbalzo

Cartella colori delle tende



Art. 6 Infisso

1. Nel caso di installazione di nuovi infissi, il telaio dovrà essere il più possibile sottile ed essere realizzato nei seguenti materiali: legno, ottone, acciaio inox verniciato, alluminio o ferro. E' escluso l'uso dell'alluminio nel centro storico.
2. Il colore del telaio dovrà garantire un corretto inserimento architettonico dell'infisso nel fabbricato e nel suo intorno. A tal fine il colore scelto dovrà essere compreso all'interno della cartella colori sotto riportata. La proposta di un colore fuori dalla suddetta cartella dovrà essere adeguatamente motivata e valutata positivamente dall'ufficio comunale preposto.
3. L'adeguamento dell'infisso alle prescrizioni sopra riportate dovrà avvenire nell'ambito dei lavori di sostituzione degli stessi e/o di manutenzione straordinaria del locale.

Cartella colori degli infissi

				RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1013	RAL 1014
RAL 1015	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1024	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	
RAL 3012	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	
RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	
RAL 6028	RAL 6034	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	
RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	
RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	
RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	

4. In caso di lavori di sostituzione dell'infisso all'interno del centro storico, questo non dovrà essere mai collocato a filo della muratura esterna.

5. L'esecuzione di opere o di lavori di qualunque genere su fabbricati soggetti a tutela paesaggistica, anche in assenza di un titolo edilizio, è comunque subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi del D.lgs n.42/2004 e s.m.i.

Art. 7 Serranda

La serranda dovrà essere in ferro o acciaio inox verniciato con maglia aperta, al fine di consentire la vista della vetrina. A seguito di richiesta di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o sistemazione edilizia si dovrà provvedere all'adeguamento della serranda esistente.

Art. 8 Vetrina

1. La vetrina dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato di pulizia e decoro.

2. Nel caso in cui il locale fosse vuoto o in ristrutturazione, la vista del suo interno dovrà essere opportunamente coperta, mediante l'installazione sul lato interno della vetrina di una tenda o di pannelli di grandi dimensioni, il più possibile continui e di tinta unica. Sarà comunque possibile apporre sulla vetrina la scritta "Affittasi" o "Vendesì".

Durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura o la manutenzione straordinaria di un locale, è consigliabile coprire interamente la vetrina con pannelli artistici. Tali pannelli saranno esenti dal pagamento della tassa sulla pubblicità, se privi di riferimenti a marchi, prodotti o all'attività di prossima apertura oppure oggetto di manutenzione.

Se tali pannelli riportino solo il nome e il logo dell'attività di prossima apertura oppure oggetto di manutenzione, la tassa sulla pubblicità verrà conteggiata solo sulla superficie interessata dall'indicazione del nome e logo.

3. E' consentita l'apposizione di vetrofanie solo se attinenti all'attività esercitata. Le vetrofanie potranno essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra e/o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività.

4. L'eventuale installazione di vetrofania non potrà coprire più del 30% della superficie della vetrina.

5. L'apposizione di vetrofania dovrà essere autorizzata qualora, reclamizzando la specifica attività, superi la dimensione di 0,5 mq., in quanto parificata ad insegna pubblicitaria e per il centro storico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico dovrà essere autorizzata previa richiesta.

6. In occasione delle festività natalizie e delle fiere e/o manifestazioni più importanti e rappresentative di Verucchio, è auspicabile l'addobbo a tema delle vetrine del centro storico e/o dove e se presenti nei nuclei storici, **al fine di consentire il coinvolgimento delle attività economiche negli eventi di promozione della città e portare avanti un progetto unitario di valorizzazione del centro.**

Art. 9 Accessibilità delle Attività Economiche

Le seguenti indicazioni saranno valide fino all'approvazione del PEBA Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche in cui saranno inserite delle specifiche che integreranno e/o sostituiranno quanto sotto indicato.

1. Tutte le attività economiche dovranno essere visitabili da parte dei disabili fisici (motori e

sensoriali) nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

2. Le attività economiche site all'interno di edifici storici o realizzati comunque prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali sul superamento delle barriere architettoniche, che presentano un dislivello rispetto ai percorsi pedonali pubblici di accesso, dovranno adottare idonee misure per consentire la visitabilità della propria attività da parte di un disabile motorio. Ai sensi dell'art. 3.4 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236, nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, siano accessibili. Deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti.

3. Nel caso di cui al comma 2, la soluzione maggiormente auspicabile consiste nella realizzazione di:

- rampa di accesso fissa, posta in "nicchia" creata dall'arretramento del serramento d'ingresso rispetto al filo delle vetrine, con pendenza massima del 15% per dislivelli fino a 15 cm. (12 % per dislivelli fino a 36 cm.), raccordata alle pavimentazioni con spigolo arrotondato o gradino di attacco non superiore a 2,5 cm.
- porta d'ingresso ad apertura, scorrevole o a battente, automatica comandata da sensore di presenza in entrata ed uscita. (Fig. 07)





Fig. 07 – Esempio rampa in nicchia

4. In alternativa, potrà essere valutata l'applicazione di una delle seguenti soluzioni, previo parere favorevole del competente ufficio comunale:

a) la realizzazione di una rampa a raggiera a 180° tra il piano del locale e il marciapiede antistante, con pendenza non superiore al 15%. La porta di accesso al locale dovrà avere l'apertura automatizzata o presentare un'adeguata area antistante in piano. Tale soluzione è comunque realizzabile solo se consente il mantenimento di un corridoio in piano di almeno 1,50 m. sul marciapiede pubblico. (Fig. 08)

Fig. 08 - Esempio rampa a raggiera a 180°



b) la sopraelevazione, in entrambi i sensi, dell'intero marciapiede. La pendenza longitudinale massima delle rampe non potrà eccedere l'8% e dovranno essere posizionati adeguati parapetti a protezione del bordo sopraelevato esterno del marciapiede. (Fig. 09)

c) realizzazione di una rampa esterna con approccio parallelo al fronte delle vetrine, segnalata sia da rilievi tattili percepibili ai non vedenti posti sulla pavimentazione del marciapiede, sia, eventualmente, da fioriere poste lungo i lati rialzati. La porta di accesso al locale dovrà avere l'apertura automatizzata o presentare un'adeguata area antistante in piano. (Fig. 10)

d) posizionamento di una rampa rimovibile e di un idoneo sistema a chiamata (esempio campanello), con servizio di assistenza, quando lo spazio pedonale libero residuo, antistante la rampa rimovibile, consenta la rotazione di 90° della carrozzina (minimo 1,20 m. ai sensi dell'articolo 8.0.2.H del D.M 236/89). La rampa rimovibile non deve avere una pendenza superiore al 15%. Il posizionamento di tale rampa dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario a consentire l'accesso o l'uscita dal locale della persona disabile. Il servizio di assistenza dovrà impegnarsi formalmente in tal senso.

La rampa, nei casi a), b) e c) potrà essere realizzata in pietra, metallo verniciato opaco o legno mordenzato. La tonalità del materiale scelto dovrà essere più vicina possibile al colore della pavimentazione dello spazio pubblico e dovrà essere opportunamente trattata al fine di non presentare una superficie scivolosa.




Fig. 09 - Esempio rampa sopraelevata sull'intero



Fig. 10 - Esempio rampa parallela alla vetrina

e) predisposizione di un percorso esterno all'unità immobiliare, adeguatamente segnalato e facilmente individuabile dal disabile. E' consentito l'accesso al locale anche attraverso vani o spazi accessori, a condizione che al loro interno non siano utilizzati per lavorazioni, cottura o preparazione di alimenti e che il percorso possa essere agevolmente affrontato dal disabile in adeguata sicurezza e in sostanziale autonomia (è necessario, in particolare, che le eventuali porte risultino aperte o comodamente apribili).

5. Nel caso in cui sia dimostrata **l'assoluta impossibilità** di applicazione di una delle soluzioni sopra illustrate, l'attività economica dovrà provvedere con un sistema a chiamata (es. pedane/rampe mobili).

6. Le autorizzazioni già in essere dovranno adeguarsi alla scadenza dell'autorizzazione o salvo altra prescrizione dalle autorità competenti;

7. Le prescrizioni del presente articolo dovranno essere ottemperate da parte di tutte le nuove attività economiche che si insedieranno sul territorio comunale.

Art. 10 Fioriere e Vasi

Per **fioriera** si intende "cassetta, realizzata in materiale vario, per contenere piante o vasi da piante".

Per **vaso** si intende "contenitore aperto, fatto di materiale vario, usato per contenere piante od ombrelli, o a scopo semplicemente decorativo".

1. Al fine di incentivare l'abbellimento dello spazio pubblico, viene consentito il posizionamento di vasi e/o fioriere in adiacenza alla vetrina o alla porta di ingresso dell'attività purchè non riducano il passaggio pubblico e non siano insistenti direttamente su strada (come ad esempio. alcune vie del centro storico), in tal caso gli uffici competenti valuteranno i singoli casi specifici.

2. I materiali ammessi sono: la terracotta, la ceramica, la pietra, il metallo, le resine e il legno.

3. Anche se di diversa dimensione, le fioriere dovranno sempre essere di una sola tipologia per ogni singola attività e non superare un'altezza complessiva di 60 cm. rispetto alla quota dello spazio pubblico.

4. I vasi non potranno essere in nessun caso luminosi.

5. I vasi e le fioriere, nel caso in cui possano costituire intralcio occasionale (per esempio, in occasione del mercato settimanale, di sagre, fiere ed altre manifestazioni), dovranno essere predisposti in modo tale da consentirne la facile ed immediata rimozione.

6. Le fioriere e i vasi potranno essere appoggiati a terra e/o essere installati sulla parete del fabbricato, in adiacenza alla porta di ingresso e/o alla vetrina del locale.

Se installati a parete, tali elementi di arredo dovranno essere realizzati in legno o ferro e non dovranno costituire, in alcun modo, pericolo per il transito dei pedoni o dei veicoli.

(Fig. 11)

7. All'interno delle fioriere e dei vasi dovranno essere poste piante vere, che dovranno essere mantenute decorosamente. Non sono ammessi vasi privi di piante, se predisposti per tale funzione.

8. Il posizionamento di fioriere e/o vasi, nelle modalità succitate e nel rispetto del successivo art. 12, non è soggetto al pagamento del relativo canone di occupazione di spazio pubblico ai

sensi dell'art. 25 del "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone", ma al rilascio del nulla-osta dell'ufficio comunale competente.

9. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre criteri stilistici e tipologici omogenei per particolari ambiti o situazioni in modo particolare nel centro storico o nei nuclei storici.




Fig 11 – Schema corretto posizionamento dei vasi in facciata

Art. 11 Esposizione di Merce

1- E' consentita l'esposizione, su spazio pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, di prodotti alimentari da parte di attività commerciali alimentari. Tale esposizione dovrà avvenire esclusivamente su idonee strutture rialzate in legno o ferro, in modo che la merce venga collocata ad un'altezza minima da terra di 80 cm e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E' ammessa l'esposizione su spazio pubblico o su suolo privato ad uso pubblico anche di prodotti di floricoltura da parte dei fioristi.

Ogni commerciante di prodotti alimentari e di floricoltura potrà occupare la lunghezza complessiva del proprio fronte. Le strutture utilizzate dovranno comunque garantire i corridoi per il transito dei veicoli e dei pedoni previsti al successivo art. 12. Tale occupazione di suolo pubblico dovrà essere autorizzata dal SUAP ed è soggetta al pagamento del relativo canone. Possono essere collocati liberamente su suolo pubblico gli espositori di cartoline e/o altro

materiale di promozione turistica della città, da parte delle rispettive attività commerciali, a condizione che la superficie di suolo pubblico occupata non superi 0,5 mq.

Le suddette prescrizioni valgono anche per le esposizioni su suolo privato visibile dalla pubblica strada.

2- E' consentita l'esposizione su suolo pubblico di merce, diversa da quella indicata al punto 1, da parte delle attività commerciali in sede fissa, site all'interno del centro storico, esclusivamente su apposite strutture in legno o ferro verniciato (non è ammesso l'uso di stendini in alluminio) e in concomitanza con gli orari di svolgimento del mercato settimanale o di altri eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Ogni commerciante potrà occupare la lunghezza complessiva del proprio fronte. Le strutture utilizzate dovranno avere una profondità massima di 1,20 m. e comunque garantire i corridoi per il transito dei veicoli e dei pedoni previsti all'art. 12.

L'esposizione della merce nelle succitate modalità dovrà essere comunicata al SUAP ed è esente dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

3- L'esposizione di merce in modo diverso da quanto descritto nei commi 1 e 2, dovrà essere autorizzata dal SUAP, su parere positivo dell'Amministrazione Comunale, ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicate le modalità di esposizione e la tipologia di prodotti, che si intende esporre. L'Amministrazione Comunale potrà esprimere parere contrario se la merce e le modalità di esposizione proposte non vengano ritenute adatta e in armonia con il contesto urbano.

4- L'Amministrazione comunale, qualora un'attività lo ritenesse opportuno potrà valutare soluzioni diverse da quelle proposte nel presente regolamento, nel rispetto dei passaggi minimi e di tutta la normativa vigente.

Art. 12 Corridoi da mantenere per il transito dei veicoli e dei pedoni nell'esposizione di arredi e/o merce

1. Al fine di poter esporre merce e/o installare vasi, fioriere e/o dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, lungo le strade del centro storico, dovranno essere garantiti i seguenti corridoi minimi per il transito dei veicoli:

- un corridoio avente larghezza minima di 2,80 m. per le strade interessate prevalentemente da traffico residenziale e che non sono raggiungibili dai mezzi di soccorso per le caratteristiche tecniche delle strade stesse;
- un corridoio avente larghezza minima di 3,50 m. sulle strade interessate dalla presenza di pubblici esercizi ed attività commerciali e/o da un importante flusso pedonale.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque prescrivere un corridoio più ampio in base alle caratteristiche del tratto di strada interessata dall'occupazione di suolo pubblico.

Nella definizione della larghezza minima del corridoio si dovrà tenere conto di tutti gli elementi e manufatti già presenti in loco quali, per esempio, balconi, apparecchi illuminanti, sporgenze, gradini, ecc. che possano costituire qualsiasi intralcio per la circolazione. Nel caso di occupazione su entrambi i lati dell'area pubblica, il corridoio dovrà essere garantito nella parte centrale dell'area stessa.

2. L'esposizione di merce e/o l'installazione di vasi, fioriere e/o dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, nelle modalità indicate agli artt. 10 e 11 e nel successivo Capo III, potrà avvenire solo sui marciapiedi o nelle aree pedonali, a condizione che venga garantito e

mantenuto costantemente libero, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, un corridoio di transito di 1,50 m per il necessario passaggio dei pedoni, tenendo conto di tutte le possibili esigenze dei pedoni (persona disabile, mamma con passeggini, anziano, bambini, etc). In presenza di aree pedonali e/o di zone a traffico limitato, non è indispensabile che il predetto corridoio contenga o corrisponda con il marciapiede, salvo che il rimanente tratto di strada non pregiudichi l'idoneo transito delle persone sopra citate. Per le zone non aventi dette caratteristiche, il predetto corridoio dovrà corrispondere o contenere il marciapiede.

3. I corridoi minimi previsti ai commi 1 e 2 dovranno essere garantiti anche nel caso di installazione lungo i marciapiedi o le strade a traffico limitato di vasi o fioriere, nel rispetto del succitato articolo 10, da parte di privati in adiacenza al proprio portone di ingresso o lungo il fronte del proprio fabbricato.

Art. 13 Distributori automatici di beni di consumo

All'interno del centro storico non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di sigarette presso le tabaccherie e di quelli di prodotti di igiene e di tutela della salute presso le farmacie e/o parafarmacie.

Tali dispositivi dovranno essere inseriti nella vetrina dell'attività, senza alcuna sporgenza del distributore rispetto alla vetrina stessa.

Per le nuove aperture che prevedono l'inserimento di distributori esterni è necessario richiedere l'occupazione suolo pubblico.

Per le attività che hanno già uno distributore in essere non dovranno fare nessun tipo di richiesta di occupazione suolo pubblico.

Art. 14 Impianti Tecnologici sui fronti

1. Eventuali impianti tecnologici a servizio dell'attività economica non dovranno essere installati sul fronte principale del fabbricato in cui essa ha sede. La loro collocazione, quando possibile, dovrà avvenire in aree non visibili dalla pubblica via (es. cortili interni). Nel caso ciò non fosse possibile, l'impianto potrà essere installato sui fronti secondari ed eccezionalmente sul fronte principale del fabbricato. Dovranno essere collocati preferibilmente a terra ed opportunamente schermati con l'inserimento di carter, schermature o altra soluzione idonea e ben inserita nel contesto. Qualora vengano installati su suolo pubblico dovrà essere richiesta l'occupazione del suolo pubblico.

2. Nell'area del centro storico e in quella ricompresa nel vincolo Paesaggistico di cui al D-Lgs 42/2004, gli impianti tecnologici se visibili da spazio pubblico o meno dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Competente.

CAPO III

DISCIPLINA DEI DEHORS DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Il presente Capo disciplina, all'interno del territorio comunale, i dehors su suolo pubblico o su aree private, gravate da servitù di uso pubblico, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di gastronomia o di vicinato del settore alimentare, che consentono il consumo sul posto.

L'adeguamento dei dehors alle prescrizioni sotto riportate dovrà avvenire contestualmente al rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

Art. 15 Allestimenti e tipologie di arredo dei dehors

1. I dehors su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico sono classificati secondo le seguenti tipologie:

· **di tipo A** – allestimenti esclusivamente con sedie, tavolini o piani di appoggio, con o senza tende a sbraccio, ammessi per gli esercizi di gastronomia o di vicinato del settore alimentare, che consentono il consumo sul posto self-service (senza servizio assistito), di prodotti di gastronomia, nella misura massima di 12 mq. e quattro tavoli e sedici sedie (in alternativa quattro panche). Gli arredi proposti (tavoli, sedie/panche) non potranno superare le 16 sedute, che saranno conteggiate complessivamente, tra esterno ed interno. Sono esclusi gli ombrelloni.

· **di tipo B** – allestimenti con tavoli, sedie, fioriere, pedana, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio, possibilità di chiusura laterale stagionale mediante elementi mobili in vetro o altro materiale trasparente con altezza massima di 150 cm.

Al tipo A possono accedere tutte le categorie di esercenti che vendono prodotti alimentari e/o di gastronomia. Gli arredi da porre all'esterno potranno essere autorizzati esclusivamente dalla settimana precedente alla Pasqua fino al 31 ottobre.

Al tipo B possono accedere unicamente i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Tutti i dehors del tipo A dovranno essere dotati di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e posacenere, la cui manutenzione sarà a carico del titolare dell'attività economica.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" dovranno essere smontabili e non dovranno prevedere alcuna infissione al suolo pubblico. Fanno eccezione gli ombrelloni e i pannelli in vetro di cui all'Art. 17 lett.C punto 2, che potranno essere tassellati al suolo (esclusione delle aree nel centro storico) previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.

5. Nei dehors allestiti all'interno del centro abitato del Capoluogo non sono ammessi arredi con scritte pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione da altre ditte. Fuori dal centro abitato del Capoluogo tali arredi potranno essere installati previa valutazione dell'amministrazione Comunale.

6. Al fine di salvaguardare i coni visuali di pregio del centro storico, l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere per alcuni pubblici esercizi dehors più semplici, vietando così l'installazione di quegli arredi, previsti dalle rispettive tipologie di allestimento, che potrebbero disturbare detti coni visuali.

7. Sono subordinate all'autorizzazione di cui all'art. artt. 21 e 146 del D.lgs n. 42/2004 le installazioni dei dehors dei pubblici esercizi siti in Piazza Malatesta, via Rocca, Via Martiri, Via Sant'Agostino, come indicato nelle planimetrie iniziali.

Entrata in vigore del comma dopo l'emanazione del "... decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.." come disposta dalla Legge n. 193 del 16/12/2024 art.26 Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi

Art. 16 Superficie impegnabile e Collocazione degli arredi

1. La superficie impegnabile per l'allestimento del dehors è definita e quantificata dal provvedimento autorizzativo, in relazione alle caratteristiche del sito, alla circolazione stradale, alle norme di sicurezza ed al rispetto delle caratteristiche culturali, storiche, architettoniche, urbane ed ambientali. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa

2. Nelle nuove richieste di occupazione di suolo pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà, valutare positivamente il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed accessibilità degli spazi pubblici richiesti, concedere una superficie massima utilizzabile su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, da parte di un pubblico esercizio, fino al 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, senza mai superare la superficie massima consentita di 100 mq. Le occupazioni di suolo pubblico, già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, dovranno adeguarsi al presente regolamento al rinnovo.

3. Oltre alla superficie impegnabile di cui ai commi 2, potranno essere inserite installazioni temporanee, in occasione di eventi di iniziativa privata o pubblica, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le strutture installate dovranno essere rimosse entro 24 ore dalla conclusione dell'evento.

4. Per i dehors allestiti su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico dovranno essere garantiti i corridoi minimi di scorrimento dei veicoli e dei pedoni previsti all'art. 12.

5. Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere richieste in aree adibite a parcheggio o ad usi diversi da piazze e/o marciapiedi solo in mancanza di soluzioni alternative. Tali richieste saranno opportunamente valutate caso per caso dall'Amministrazione Comunale, salvo diversa esigenza/necessità.

6. Il dehors dovrà essere allestito in corrispondenza del fronte del pubblico esercizio o dell'esercizio di vicinato od attività artigianale del settore alimentare, che ne fa richiesta di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico.

Nel caso in cui non fosse possibile usufruire in pieno del proprio fronte, l'esercente potrà chiedere

di estendere il suo dehors su una porzione del fronte dell'attività adiacente, a condizione che quest'ultima non sia interessata ad usare il proprio fronte per allestire un dehors od esporre merce. Tale disinteresse dovrà essere espresso per iscritto ed allegato alla richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il succitato nulla-osta decade alla scadenza dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico e/o al cambio di gestione del rilasciante e/o del ricevente.

Art. 17 Prescrizioni generali degli elementi compositivi dei dehors

Gli elementi che compongono i dehors vengono definiti come di seguito specificato:

A- PEDANE

I dehors dovranno essere installati direttamente sulla pavimentazione del suolo pubblico concesso. Se ciò non fosse possibile, i dehors potranno essere posati su idonee pedane in legno, quando la pavimentazione esistente è sconnessa o presenta un dislivello uguale o superiore al 4%.

Tali pedane dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle altre disposizioni e/o esigenze di carattere generale o particolare quali, per esempio, quelle in materia di barriere architettoniche, di svolgimento di fiere, sagre, mercati ed altre iniziative, di lavori sulla strada ecc.

Le pedane dovranno avere caratteristiche di amovibilità e non potranno essere fissate al suolo. La finitura superficiale potrà essere lasciata al naturale, mordenzata nelle diverse tonalità del legno, o verniciata, evitando qualsiasi trattamento lucido o che copra le naturali venature del materiale, o che renda scivolosa la pedana. Le tonalità da utilizzare per la finitura dovranno essere più vicine possibili a quella della pavimentazione dello spazio pubblico.

L'altezza della pedana, misurata dal piano della pavimentazione, non potrà essere superiore a 10 cm. Previa valutazione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere consentite pedane più alte solo nei casi in cui si debbano livellare pendenze superiori delle pavimentazioni esistenti che non consentono in altra maniera l'utilizzo delle aree esterne. Tuttavia, in tali ultimi casi, dovranno essere predisposte idonee misure per facilitarne l'utilizzo anche in termini di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche quali, per esempio, parapetti, gradini con adeguato corrimano, rampe, scivoli ecc. Ad ogni modo dovrà essere realizzato un parapiede alto almeno 5 cm. per evitare il ribaltamento delle sedie. In tutti i casi dovranno essere lasciati liberi i pozzetti, i canali di scolo e le caditoie delle acque meteoriche.

B- ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

Gli esercenti potranno proteggere l'area occupata da tavoli e sedie con tende retrattili, ombrelloni chiudibili o pergolati (questi ultimi solo su suolo privato e previa richiesta di autorizzazione prevista dalla legge).

1- Tende Parasole

Le tende vengono regolamentate all'art. 5 del presente regolamento.

2- Ombrelloni

Gli ombrelloni, dotati di meccanismo di immediata chiusura, dovranno essere collocati esclusivamente all'interno della superficie autorizzata e non dovranno costituire pericolo e/o intralcio a persone e cose. Essi dovranno essere del tipo a piantana centrale o laterale, con struttura in legno o metallo, ed avere una forma regolare. L'eventuale mantovana dell'ombrellone dovrà presentare il bordo inferiore dritto.

Le eventuali scritte, da porre esclusivamente sulla mantovana, dovranno contenere solo la denominazione del locale ed il suo eventuale logo, con divieto di ogni altra dicitura o eventuali scritte pubblicitarie riferite a soggetti terzi o a marche di prodotti. Fanno eccezione gli ombrelloni

dei pubblici esercizi siti a Villa Verucchio, che potranno contenere solo scritte pubblicitarie riferite a marche di prodotti, senza alcuna immagine di essi.

Per gli ombrelloni dovranno essere utilizzati materiali non lucidi e in tinta unita, i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico dell'edificio in cui ha sede l'attività e degli edifici adiacenti. Il materiale dovrà essere costituito da tessuto permeabile idrorepellente opaco. E' escluso l'impiego di PVC, materiali plastici o similari.

All'interno del centro storico Verucchio, gli ombrelloni dovranno essere di colore **avorio** (es. ral 1013). Le eventuali scritte sulla mantovana dell'ombrellone non potranno essere di colore nero.

Nei portici e nelle gallerie gravati da servitù di uso pubblico, non è ammessa la collocazione di alcun tipo di copertura sopra l'area occupata da tavolini e sedie. Potranno essere installate delle tende a caduta verticale in corrispondenza di ogni arcata del portico o della galleria, fino all'altezza di 2,20 m. misurati da terra. Le suddette tende potranno essere dotate di cavi di acciaio con la funzione di guida laterale o di ganci per il fissaggio e la tenuta al vento. Non sono ammesse guide in alluminio. Lungo tutto il portico o galleria le tende dovranno essere dello stesso colore e avere la stessa struttura. L'altezza massima ammissibile per gli ombrelloni non potrà superare il marcapiano che individua il primo piano dell'edificio retrostante.

I dehors da proporre in aree pubbliche come piazze, slarghi, ecc. dovranno essere staccati dal fronte del fabbricato in cui ha sede il pubblico esercizio, al fine di privilegiare la vista degli elementi compositivi del fabbricato.

La distanza minima, che non potrà essere comunque inferiore a 1,50 m., dovrà essere valutata dagli uffici competenti caso per caso.

3- Gazebi/Pergolati

L'installazione del gazebo non sono ammessi nel presente regolamento.

I pergolati sono consentiti solo su spazi privati e previa presentazione della pratica edilizia all'ufficio competente.

C- ELEMENTI DI DELIMITAZIONE LATERALI

La delimitazione dei dehors potrà avvenire tramite vasi, fioriere e pannelli verticali.

1- Fioriere e Vasi

I vasi e/o fioriere sono normati dall'art. 10 del presente regolamento.

La collocazione di vasi e/o fioriere a delimitazione dei dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Al fine di incentivare l'abbellimento degli spazi pubblici, la collocazione di vasi e/o fioriere nei dehors è esente, ai sensi del "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone", dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico anche nei seguenti casi:

- a) i vasi/ fioriere vengano posti ad una distanza minima di 80 cm. l'uno dall'altro attorno al dehors;
- b) vengano posti su un fronte del dehors, anche ad una distanza inferiore di 80 cm. l'uno dall'altro;

c) vengano posti su uno e due fronti del dehors sulla pedana che già delimita la superficie impegnabile.

Il posizionamento di tali elementi di arredo dovrà comunque rispettare i corridoi di transito per i veicoli e i pedoni previsti al precedente art. 12.

2- Pannelli in vetro

Le delimitazioni dei dehors del tipo B potranno essere integrate da pannelli di vetro temperato trasparente extra chiaro ed antiurto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a 1,50 m. nel periodo compreso fra il 01 ottobre e il 30 aprile. In caso di condizioni climatiche avverse, tale periodo potrà essere anticipato o prolungato per un massimo di 30 giorni.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura). Potranno eventualmente essere sostenuti posteriormente da profili metallici posizionati all'interno dei dehors, aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4.

Nel caso in cui tali pannelli in vetro vengano integrati alle fioriere, l'altezza complessiva di 1,50 m. verrà data dalla somma dell'altezza della fioriera con quella del paravento in vetro.

Le delimitazioni dei dehors potranno avvenire, al fine di garantire particolari condizioni di sicurezza, mediante pannelli in legno, con superficie piana priva di lavorazioni, per un'altezza massima dal piano di calpestio di 60 cm., misurata lato strada, integrati da pannelli in vetro temperato trasparente extra chiaro ed antiurto. L'eventuale integrazione di tali pannelli in legno con quelli in vetro non dovrà avere un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio, misurata lato strada, superiore a 1,50 m.

Gli eventuali pannelli in legno utilizzati potranno essere mordenzati o verniciati rispettando i colori degli elementi architettonici dell'edificio.




Fig 13 – Schema quote di riferimento pedana e tenda in area pedonale o ZTL

D- ARREDI ED ACCESSORI

I dehors potranno essere arredati con sedie, panche, poltroncine, tavoli, apparecchi illuminanti e riscaldanti.

1- Sedie, Panche, Poltroncine e Tavoli

Tenuto conto del fatto che le aree scoperte sono naturali propensioni del locale verso l'esterno, gli arredi dovranno contribuire alla qualità dell'immagine complessiva del contestostorico ed urbanistico circostante ed essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

La finitura degli arredi dovrà essere opaca.

All'interno del centro storico le sedie, panche, poltroncine e/o tavoli installati all'interno dei dehors dovranno essere obbligatoriamente in legno o ferro. Non potranno essere installati arredi in alluminio o acciaio, si specifica che per le aree di Piazza Malatesta, Via Rocca, Via Martiri, Via Sant'Agostino etc come specificato ed evidenziato nella planimetria iniziale, il tutto deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.

Per le altre zone del territorio potranno essere utilizzati arredi anche in policarbonato e in propilene.

Durante l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, le sedie dovranno essere chiuse a capanna contro i tavoli o impilati. Diversamente si potrà provvedere alla chiusura dell'accesso al dehors.

2- Apparecchi illuminanti

All'interno dei dehors del tipo B, sono ammessi solo apparecchi illuminanti per arredo esterno di dimensioni non superiori ai 15 cm di profondità, 10 cm di larghezza, 20 cm di altezza e con lampade a luce fissa dai toni caldi, che non comportino attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata.

I corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, dovranno essere fissati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento luminoso.

In ogni caso, dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento massimo sui piani dei tavoli dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia.

Gli impianti installati dovranno essere conformi alle norme di legge in materia di sicurezza.

3- Apparecchi riscaldanti

Apparecchi riscaldanti potranno essere installati esclusivamente all'interno dei dehors del tipo B. Gli impianti ammessi dovranno essere a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico, quali lampade a raggi infrarossi a onda corta. Tali apparecchi dovranno essere integrati al sistema di copertura dei dehors ed avere dimensioni le più possibili contenute che non implichino la realizzazione di appositi impianti aerei o a pavimento. Tutti gli apparecchi dovranno essere conformi alle norme di legge in materia di sicurezza.

~~Sono vietati i cosiddetti "funghi riscaldanti".~~

4- Altri apparecchi elettrici

Apparecchi radiofonici e stereofonici potranno essere installati previa valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato, esclusivamente all'interno dei dehors del tipo B, con il solo scopo di diffondere musica d'ascolto di sottofondo, senza la presenza di conduttori, intrattenitori, disk jockey e/o simili.

I televisori potranno essere autorizzati solo in occasione di particolari eventi.

Gli impianti installati dovranno essere conformi alle norme di legge in materia di sicurezza.

5- Arredi ed Accessori innovativi

Altre soluzioni di arredi e/o accessori diverse da quelle sopra descritte, a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e, se dovuto, della competente Soprintendenza.

Altre collocazioni di accessori/arredi utili per le attività, in analogia con le tipologie/materiali presenti in questo Regolamento, saranno valutate dall'amministrazione caso per caso ed in relazione all'idoneità degli spazi pubblici.

Art. 18 Manutenzione dei Dehors

1. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors dovranno essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione dovrà essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non dovrà essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

4. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita diffida, procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito al concessionario delle relative spese, e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.

Art. 19 Obblighi dei titolari dei dehors

Ai titolari dei dehors è fatto obbligo:

- a) di installare esclusivamente gli arredi autorizzati, curandone la manutenzione;
- b) di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area occupata;
- c) di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 1. non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 2. non ostruire l'ingresso delle attività economiche e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
- d) di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
- e) di sorvegliare affinché:
 1. sull'area occupata la clientela non produca schiamazzi e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 2. l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.
- f) di dichiarare, ai fini della tassa rifiuti, la superficie dell'area privata autorizzata per l'installazione di dehors su suolo privato;
- g) di rimuovere tutte le attrezzature del dehors dal suolo pubblico o dalle aree private visibili dalla pubblica strada, durante il periodo di smontaggio.

CAPO IV PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

L'esecuzione e l'installazione di quanto previsto ai precedenti Capi sono soggette alle procedure autorizzative sotto riportate.

Articolo 20 Richiesta di Autorizzazione per installazione di arredi e/o dehors

1. L'installazione sul territorio comunale degli arredi e dehors disciplinati dal presente regolamento è soggetta a richiesta di autorizzazione da presentare, su Accesso Unitario, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia su apposita modulistica uniformata, in via telematica tramite l'apposito portale dedicato.

Il procedimento di autorizzazione si conclude entro 60 giorni dalla data di protocollazione della relativa richiesta. I succitati tempi vengono sospesi nel caso in cui il procedimento richieda pareri di enti esterni all'Unione dei Comuni Valle del Marecchia o al Comune di Verucchio.

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzo continuativo, aventi una durata uguale o superiore all'anno: concedibili fino ad un massimo di cinque anni;
- sono permanenti ricorrenti le occupazioni di almeno 90 giorni per almeno 2 anni fino ad un massimo di 5 anni consecutivi;
- sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno;

1. Tale richiesta dovrà essere corredata dei seguenti elaborati:

- a) fotografie dello stato di fatto del luogo e del contesto in cui si intende installare il dehors.
- b) l'esatta ubicazione e definizione della superficie richiesta quotata in planimetria e in altimetria;
- c) l'indicazione dei corridoi liberi nonché della larghezza totale dell'area pedonale e/o stradale sulla quale insiste l'occupazione richiesta;
- d) l'esatta indicazione di tutti gli elementi che si intendono posizionare, anche con il supporto di fotografie, documentazione pubblicitaria o quant'altro necessario per la loro esatta comprensione;
- e) in caso di installazione di apparecchi illuminanti, riscaldanti od altri apparecchi elettrici, lo schema dell'impianto e le foto e/o depliant illustrativo del modello che si intende installare e, una volta eseguiti i lavori, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme vigenti in materia rilasciata da un tecnico abilitato;
- f) in caso di installazione di un gazebo o pergolato su suolo privato, la documentazione prevista in materia di edilizia sismica e/o di tutela storica e/o paesaggistica, se dovuta;
- g) in caso di installazione di ombrelloni e/o di pannelli in vetro, la dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dalla ditta installatrice e l'asseverazione del tecnico incaricato sulla stabilità delle strutture;
- h) il nulla-osta espresso per iscritto della proprietà in caso di occupazione di suolo privato ad uso pubblico;
- i) il nulla-osta espresso per iscritto dal titolare dell'attività economica, il cui fronte si intende occupare ai sensi dell'art. 16 comma 7.
- j) la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 42/2004 per i dehors da installare nelle aree descritte all'art. 15 comma 7.

2. Prima della scadenza, l'autorizzazione potrà essere rinnovata presentando apposita richiesta attraverso l'apposito portale dedicato.

L'autorizzazione non è cedibile. Al cambio di gestione decade il nulla-osta espresso dal titolare dell'attività economica, il cui fronte era stato occupato ai sensi dell'art. 16 comma 7, e di

conseguenza decade anche la concessione a cui si riferisce.

3 Il periodo massimo consentito per le occupazioni temporanee di suolo pubblico deve escludere, nelle aree individuate come zona fiera da apposite delibere consiliari, il periodo interessato dalle fiere.

4 Le occupazioni di suolo pubblico autorizzate devono, sempre e comunque, consentire il regolare svolgimento dei mercati settimanali e/o straordinari e di altre manifestazioni comunali, rispetto alle quali attività il titolare dell'autorizzazione deve garantire lo sgombero del suolo pubblico, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. In caso di inadempimento, se ne farà carico l'Amministrazione con addebito delle relative spese.

5. Per motivate e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo della rimozione immediata delle installazioni e della rimessa in pristino, a cura e a spese del titolare e dei suoi aventi causa.

6. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare e/o risarcire eventuali danni derivanti dai dehors installati.

7. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehors non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:

a) il richiedente l'occupazione non deve trovarsi in condizione debitoria nei riguardi del Comune relativamente al pagamento dei tributi e canoni comunali dovuti, fatta eccezione per coloro che hanno perfezionato procedure di rateizzazione del debito approvate dall'ente;

b) particolare attenzione va posta alle richieste di occupazione attinenti esercizi collocati all'interno del centro storico, essendo volontà dell'Amministrazione Comunale preservare questa area urbana di pregio da schiamazzi e rumori molesti, anche in virtù del fatto che la dimensione angusta delle contrade e dei vicoli funge da cassa di risonanza, favorendo l'amplificazione dei rumori;

c) è da considerarsi valore primario il rispetto della quiete pubblica e del riposo dei residenti, così come previsto anche dai relativi regolamenti comunali in materia.

d) eventuali situazioni di tensione e/o conflitto col vicinato note all'Amministrazione Comunale saranno opportunamente valutate dalla stessa.

8. Gli operatori economici che, in occasione di inaugurazioni ed iniziative similari, abbiano la necessità di occupare piccole aree pubbliche prospicienti i locali dove svolgono la loro attività, devono presentare comunicazione, da inoltrare alla pec del Suap almeno 7 giorni prima, corredata da planimetria contenente l'ingombro e i corridoi liberi previsti dall'art. 12. Se non si ricevono dinieghi, l'occupazione deve intendersi assentita.

L'occupazione dovrà essere realizzata senza creare intralcio al traffico veicolare e pedonale, nell'arco temporale compreso tra le ore 9:00 e le ore 20:00, non ripetibile nell'anno solare.

Non devono essere previste esposizioni di tipo commerciale o attività in genere di sponsorizzazione e musica.

Si precisa che le occupazioni in argomento producono i loro effetti dalla presentazione della comunicazione e che il Comune non rilascia alcun provvedimento di concessione. Come conseguenza, questa pratica non rientra nel regime concessorio e pertanto non è previsto il pagamento del relativo canone unico patrimoniale.

Per ogni altro tipo di occupazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di autorizzazione come disciplinato al comma 1 e seguenti del presente articolo.

9. Qualora un pubblico esercizio o esercizio di vicinato, non ha a disposizione sul proprio

fronte di spazio per richiedere l'occupazione del suolo pubblico, può chiedere all'amministrazione la concessione di uno spazio nelle immediate vicinanze e previo un accordo/consenso con le attività prospicienti il fronte o lo spazio occupato;

10. In caso di rinuncia del concessionario, è necessario presentare comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive via PEC entro i cinque giorni precedenti la data della rimozione del dehor.

Articolo 21 Comunicazione per l'installazione di vasi e fioriere

1. L'installazione di vasi e fioriere sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento, dovrà essere comunicata, tramite apposito modulo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia per l'autorizzazione.

2. Tale comunicazione dovrà essere corredata di:

- a) fotografia del luogo in cui si intende installare i vasi e/o le fioriere;
- b) l'indicazione dei corridoi liberi nonché della larghezza totale dell'area pedonale e/o stradale sulla quale insiste l'occupazione richiesta;
- d) fotografie o documentazione pubblicitaria dei vasi e/o fioriere proposti.

3. Decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione, senza che siano stati comunicati motivi ostativi da parte dello Sportello Unico per le Imprese, i vasi e/o le fioriere proposti saranno autorizzati e potranno essere posizionati.

Articolo 22 Segnalazione Certificata di Inizio Attività' per l'installazione di una tenda parasole

1. L'installazione di una tenda parasole sul fronte di un'attività economica, nelle modalità disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia.

2. La SCIA per l'installazione di una tenda parasole dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) la rappresentazione grafica della tenda parasole, con l'indicazione delle dimensioni, dell'altezza da terra del suo bordo inferiore, della struttura, dei materiali, dei colori e dell'eventuale scritta da porre sulla mantovana o sulla tenda stessa;
- b) fotografie dello stato di fatto del fabbricato in cui si intende installare la tenda;
- c) inserimento grafico della tenda sul fabbricato.

3. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in giorni 30 dalla data di presentazione della segnalazione certificata o, qualora dovuti, dalla data di acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla-osta di enti diversi dal Comune.

4. In caso di modifica della sola scritta di una tenda già autorizzata, è sufficiente presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive una "comunicazione di effettuazione modifica scritta pubblicitaria", redatta sull'apposito modulo, alla quale verrà allegata la proposta della nuova scritta che si intende apporre. Decorsi 10 giorni dalla presentazione della comunicazione, senza che siano stati comunicati motivi ostativi da parte dello Sportello Unico per le Imprese, la modifica della scritta pubblicitaria può essere effettuata.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 23 Controlli

Il controllo del rispetto del presente regolamento è demandato alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia.

Articolo 24 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, che non siano già previste da specifiche leggi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico è soggetta inoltre alle sanzioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada.

3. La mancata presentazione della relativa autorizzazione ad ogni richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza è soggetta altresì alle sanzioni amministrative di cui all'art. 27 del Codice della Strada.

4. La mancata manutenzione e pulizia degli elementi compositivi del fronte delle attività economiche, degli arredi, normati dal presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra €25,00 e €500,00.

5. L'accertata inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento prevede la gradualità delle sanzioni come di seguito indicate:

I violazione: diffida scritta;

Il violazione della stessa tipologia della fattispecie violata: sanzione amministrativa pecuniaria negli importi di cui ai succitati commi.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano nei principi e nelle procedure della Legge n. 689/81 e s.m.i.

Articolo 25 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le altre disposizioni in merito.